



ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ONLUS

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO –
ONLUS"**

Il giorno 29 Novembre 2020, alle ore 18:00, presso la sede dell'Associazione si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente

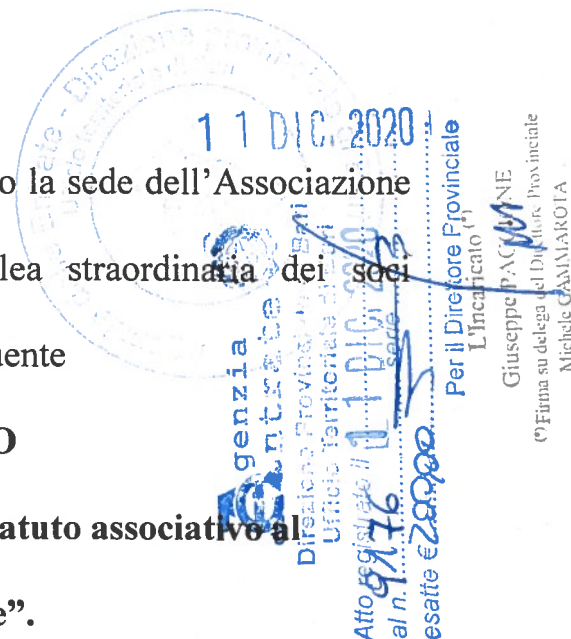
ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al

D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente e dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Nicola Mazzone che chiama a svolgere le funzioni di segretario Caterina Panebianco.





ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ONLUS

Il Presidente rileva che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione il giorno 28 novembre 2020 alle ore 15:00;
 - l'assemblea in prima convocazione è andata deserta
 - il medesimo avviso di convocazione indicava questo giorno, luogo e le ore 18:00 per l'assemblea in seconda convocazione;
- che sono presenti in proprio i signori Caterina Panebianco, Giovanna Panebianco, Di Bari Vito, Mastroilli Carmela, Moraglia Mariella, ed in assenza dei signori Panebianco Michele e del coniuge Paparella Domenica che hanno espresso, per mezzo di raccomandata pervenuta il 25 c.m. presso la mia abitazione, la volontà di dimettersi da soci fondatori per sopraggiunte esigenze, causate da incompatibilità con l'esercizio professionale di Michele. Le stesse vengono accolte e messe agli atti dell'Associazione. Pertanto l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e



ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ONLUS

approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal

D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in modo da potersi iscrivere nella sezione Altri Enti del Terzo Settore, come Associazione non riconosciuta, dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa sul Terzo Settore ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del d.lgs.460/1997, e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale.

Precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 101, comma 2 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto integrato e modificato in applicazione della normativa del Terzo Settore entrerà in vigore solo dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancora non operativo, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, e così anche l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S.

Come pure, per il trattamento fiscale, resterà operativo quello previsto dagli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. 460/1997 fino a quando non saranno applicabili le



ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ONLUS

disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente da quindi lettura del nuovo statuto integrato e modificato, e propone all'assemblea la sua approvazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità con il voto favorevole di sei soci e due assenti dimissionari,

delibera

di approvare il nuovo statuto con tutte le integrazioni e modifiche illustrate dal Presidente.

Il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto lo statuto appena approvato acquisterà efficacia dall'iscrizione a detto Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà di efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro; così l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S. Per il trattamento fiscale, inoltre, resterà operativo quello previsto dagli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. 460/1997 fino a quando non



ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ONLUS

saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del d.lgs. n.117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale, come "Allegato A".

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il tesoriere
(Di Bari Vito)

Il Presidente
(Mazzone Nicola)



STATUTO della
ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO
ALLEGATO "A"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, con sede in Comune di Palo del Colle (BA), alla Via Vecchia Bitonto n. 16, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO", in conformità al dettato dell'art. 20 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

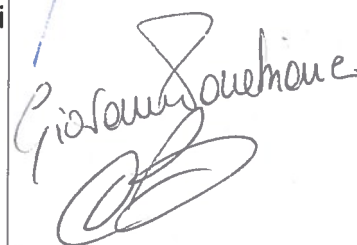
L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità - Oggetto Sociale - attività

Art. 2. L'associazione "ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO", più avanti chiamata per brevità Associazione, abbracciando le finalità e gli scopi del loro ispiratore, Don Ugo Michele Panebianco, monaco Benedettino Olivetano, Primo Priore del Monastero "San Bernardo Tolomei" in Guatemala, e Primo Presidente dell'Associazione Benedettina Olivetana O. S. B., la cui sede è in Guatemala, Villa Canales 1ª Avenida 5-77 zona 2, Boca del Monte, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi, e nell'ambito della beneficenza e solidarietà sociale, in campo nazionale ed internazionale, con adozioni a distanza, che ne costituiscono l'Oggetto Sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi

Art. 3. L'Associazione può svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle specifiche lettere dell'art. 5 del CTS, ed in particolare:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progetti di adozione a distanza;

- progetti di spedizioni umanitarie;
- progetti benefici anche con attività ludiche, artistiche e a carattere commerciale occasionale definiti dal Consiglio Direttivo;
- ogni altro progetto destinato alla raccolta fondi da destinare alla crescita ed alla solidarietà umana italiana e all'estero, anche in collaborazione con gli enti pubblici del territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli stessi Enti Territoriali.

Per ogni progetto il Consiglio Direttivo definirà un regolamento applicativo che individuerà obiettivi, compiti e responsabilità che dovranno garantire la migliore realizzazione possibile di ogni singolo progetto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

- I. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare le proprie attività, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- II. Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- III. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
- IV. Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;

Dele
Ferraro
Horaghe
U. D. Corp
Giuseppe
Staubou

V. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

VI. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

VII. Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

VIII. Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statuari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato spontanea e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, o per qualificare e specializzare la propria attività svolta, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs n. 117/2017, con apposita delibera, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.

Soci

L'ammissione di nuovi associati è regolata da requisiti, procedure e criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4. Possono essere associati persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si

impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta (60) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro sessanta (60) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, e, quelli con la maggiore età, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, formulando apposita domanda entro il 30

ottobre dell'anno immediatamente precedente.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 8. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa superiore a 6 mesi;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.
Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

- esercitino attività incompatibili in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;

Albino
Forneri
Horaghe
Marta Cery
Giosuè Sallone

- non osservino lo statuto o le delibere degli organi sociali;
- sia indegno.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha quindici (15) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricorso medesimo.

Categorie di soci

I Soci sono così suddivisi:

- Fondatori, ossia coloro che con il loro impegno economico hanno dato il via alla nascita dell'Associazione;
- Onorari, ossia coloro che per il loro ruolo nell'ambito sociale, religioso- ecclesiastico aderendo all'Associazione ne danno vigore e lustro. Costoro potranno essere eletti come Presidenti Onorari dal Consiglio Direttivo;
- Benemeriti, ossia coloro che per particolari meriti, ricevono, con il loro consenso, l'adesione all'Associazione;
- Ordinari, ossia le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e ne fanno domanda di ammissione, tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- Sostenitori, ossia tutte le persone o enti che, condividono gli scopi dell'Associazione, e danno un loro contributo economico libero e volontario, aderiscono e sostengono i progetti organizzati dal Consiglio direttivo, ma non fanno richiesta di diventare soci Ordinari. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto



di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. Verranno iscritti in un apposito registro, sono esonerati dal versamento della quota associativa, non parteciperanno all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio Direttivo.

Volontari

Art. 9. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono volontari anche altre persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute



Horaglie

Luella Cef

Giuseppe Pauriano

dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente Onorario;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Revisore dei conti, laddove eletto.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

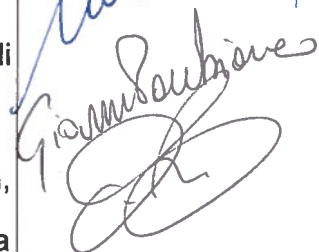
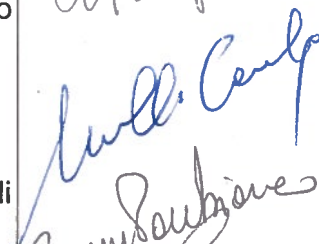
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, e bilancio preventivo;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 12. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della



convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri del Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione e dei singoli progetti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due (2) deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di

Adm
For
Moraghe
Muller Celp
Giosoune
Quemanc

mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) soci fondatori e, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) componenti, compreso il Presidente ed il Presidente Onorario, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'eventuale assenza per due sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Il giustificato motivo è da comunicarsi al consiglio a mezzo mail, sms, o altre tipologie di messaggi elettronici.

I consiglieri entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo

sette, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno otto (8) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno otto (8) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro (24) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Albino

Paolo

Horaglie

Luigi Camp

Giovanni Sauter

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- il presidente onorario;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali, e dei singoli progetti;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;



- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.;
- ha la facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

Moraglio
Luigi Culp
Crisaun Saumano
C.R.

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente Onorario

Art. 22. Il Presidente Onorario divulga e promuove iniziative dell'Associazione sensibilizzando le istituzioni e l'opinione pubblica attraverso strumenti e mezzi opportuni, a sostegno del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere

Art. 23. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 25. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati

dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Abbe
Pura

Horaglie
Luigi Cef

Giosuè Sarchione
CE

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art. 26. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione dei soci.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti, ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

[Signature]

Horaglie

Lulli Corp

Gianfrancesco

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni ed erogazioni liberali;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane nella disponibilità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del



Presidente o del Tesoriere

Libri sociali

Art. 31. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei sostenitori;
- c) registro dei volontari;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Della
Moraghe
Linda Corp
Giuseppe Sautman

Presidente dell'associazione.

Informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a cento (100) mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. _____ comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conflitto di interessi

Art. 35. Per evitare potenziali conflitti di interessi, dato che



l'associazione potrà ottenere contributi pubblici, si pattuisce che i membri del consiglio direttivo dovranno cessare tutte le cariche come amministratore di società che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione per evitare eventuali problematiche ostative al buon funzionamento dell'associazione stessa.

Clausola compromissoria

Art. 36. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'Arbitro, sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile di Bari.

Norma finale e di rinvio

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Le disposizioni di questo Statuto sono applicabili sotto la condizione sospensiva della iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto questo Statuto acquisterà efficacia dall'iscrizione a detto Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà di efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro; così l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Abbe
P...
Horaghi
Luca Camp...
Pisani
Quadrone
CB

Per il trattamento fiscale, inoltre, resterà operativo quello previsto dagli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. 460/1997 fino a quando non saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

